

**VERBALE DI DELIBERA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi il giorno primo del mese di settembre **(01.09.2020)**, in Empoli, via Cavour n. 32, presso la sede dell'Associazione "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI", alle ore diciotto e minuti trentacinque. Avanti a me dott. GIOVANNI CERBIONI notaio in Lastra a Signa, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso:

- **Avv. CIARI Pier Luigi**, nato a Empoli il 12 Aprile 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Governatore Pro-tempore, Presidente del Magistrato e legale rappresentante dell'Associazione

"VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI" con sede in Empoli (FI), via Cavour n. 32, codice fiscale 82000770485, Associazione dei Fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 e seguenti e 321-326 del Codice di Diritto Canonico.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale del Magistrato della predetta Associazione, che dichiara qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Recepimento dei rilievi formulati dalla Regione Toscana in ordine agli artt. 4 e 14 dello statuto della Associazione. Aderendo alla richiesta, io Notaio redigo il suddetto verbale. Assume la presidenza il comparente, CIARI Pier Luigi, ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione unanime dei presenti, che dichiara, constata e fa constatare:

1) che la presente riunione del Magistrato è stata convocata validamente costituita essendo presenti cinque dei sette componenti del Magistrato in persona di:

Ciari Pier Luigi, Presidente, sopra generalizzato;

Giannoni Stefano, nato a Empoli il 19/6/1959;

Faticenti Gionata, nato a Empoli il 3/6/1980;

Bitossi Monica, nata a Firenze il 23/6/1956;

Guerri Giovanni, nato a Fucecchio il 1/6/1959;

sono assenti Taddei Ettore e Maienza Pierluigi;

3) che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;

4) che non risultano cause di limitazione o di esclusione del diritto di voto, il Presidente al riguardo domanda se alcuno dei presenti abbia rilievi da formulare ed attesta che tutti i partecipanti, interpellati sul punto, hanno confermato di non essere a conoscenza di cause che limitino o escludano il diritto di voto di alcuno dei partecipanti; da' altresì atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno dichiarandosi sufficientemente informa-

Registrato a Firenze:
il 14/09/2020
n. 31092
Serie 1T
Pagati euro

ti;

5) che pertanto il Magistrato risulta regolarmente convocato, costituito ed atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente espone che l'Assemblea degli associati della "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI" ha deliberato in data 19.06.2019 l'approvazione di un nuovo testo di statuto conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 3/7/2017 n.117, recante la c.d. "riforma del terzo settore", giusto verbale da me Notaio ricevuto rep.9560/6329 registrato a Firenze il 2.7.2019 al n.2673.

Nelle "disposizioni transitorie" del medesimo nuovo testo di statuto approvato si è stabilito che: *"Eventuali modifiche ed integrazioni statutarie, esclusivamente se richieste dalle Pubbliche Autorità competenti (Regione o altri) per l'iscrizione della Arciconfraternita al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, potranno essere recepite e deliberate dal Magistrato della Arciconfraternita"*.

Il Presidente prosegue esponendo che la Regione Toscana con raccomandata pec del 11.10.2019 prot. A00GRT/A.100.10.10 ha richiesto - ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore - di modificare gli artt. 4, specificando se l'Associazione svolge anche attività di formazione universitaria, post-universitaria, di ricerca scientifica, di cooperazione allo sviluppo, e 14, sostituendo la previsione secondo cui i fratelli aggregati, compiuto un anno dalla loro iscrizione, partecipano all'assemblea con diritto di voto ed acquisiscono il diritto di elezione dopo due anni, con la previsione di un periodo minimo di iscrizione pari a tre mesi ai fini del diritto di voto attivo e passivo.

Il Presidente propone quindi al Magistrato di recepire pedissequamente le richieste avanzate dalla Regione Toscana adeguando corrispondentemente gli artt. 4 e 14 dello statuto.

Non avendo alcun membro del Magistrato richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Magistrato all'unanimità dei voti espressi in forma palese, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

delibera:

= di recepire integralmente le richieste avanzate dalla Regione Toscana con la raccomandata predetta ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e, quindi, di togliere:

-- dall'art.4 dello statuto il riferimento alle attività istituzionali, di formazione universitaria e post-universitaria, di ricerca scientifica, di cooperazione allo sviluppo,

-- dall'art.14 dello statuto la previsione che i fratelli aggregati, compiuto un anno dalla loro iscrizione, partecipano

all'assemblea con diritto di voto ed acquisiscono il diritto di elezione dopo due anni, introducendo invece un periodo minimo di iscrizione pari a tre mesi ai fini del diritto di voto attivo e passivo.

Il tutto come risulta dal testo di statuto che, consegnatomi dal Presidente, si allega sotto la lettera "A"; omissane la lettura per espressa dispensa ricevuta dal comparente.

Il comparente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e in parte di mio pugno, ho letto al comparente che dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme a verità ed alla sua volontà.

Consta di fogli due e pagine sei fin qui, oltre quanto allegato.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore diciannove e minuti due.

Firmato da: Pier Luigi Ciari, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo.

Allegato " A " alla Raccolta 7930

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

S T A T U T O

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli

PREMESSA

La lunga storia delle Misericordie inizia in Toscana. Fu proprio a Firenze, infatti, che nel 1244 venne fondata la prima Arciconfraternita (Compagnia di Santa Maria della Misericordia). In seguito, questa tipologia di associazioni, sorte sovente in concomitanza di epidemie, carestie, calamità naturali (ma anche a sostegno contro il diffondersi delle eresie con lo scopo di richiamare gli uomini verso la verità del Vangelo) iniziò ad espandersi su tutto il territorio "nazionale". All'inizio del XVII secolo, a seguito dei molteplici mutamenti dovuti al riassetto interno alla Chiesa cattolica dopo il Concilio di Trento e ad una rinnovata spiritualità, testimoniata dal sorgere di nuovi ordini religiosi, si assistette alla rinascita ed al diffondersi di nuove associazioni laicali, molte delle quali aventi un marcato scopo assistenziale.

In tale contesto, si ha notizia nel 1635 della presenza ad Empoli della "Compagnia della Buona Morte" dalla quale trae origine l'attuale Venerabile Arciconfraternita della Misericordia. La Compagnia era sorta a seguito dell'epidemia di peste che aveva colpito la zona nel 1631 ed aveva sede nella Collegiata di Sant'Andrea, presso il corridoio che dal Battistero

conduce in Chiesa e che solo nel 1671 venne trasferita nella Collegiata.

Dopo il difficile periodo napoleonico che decretò la soppressione delle compagnie religiose, tra il 1814 ed il 1818 si convenne di ridare vita alla "Santa Società" che in poco tempo raggiunse i 250 iscritti. Furono riproposti ed approvati i capitoli dell'associazione ed a capo vi fu posto un sacerdote o Correttore, compito assolto dal Proposto pro tempore della Collegiata di Sant'Andrea o da altri da lui delegato; a questi fu affiancato un Governatore, eletto annualmente, avente lo specifico incarico di "osservare che le cose da farsi, sì per lo Spirituale e Temporale, siano con ordine e vantaggio della Compagnia medesima". Un Camarlingo invece divenne "il depositario di quelle oblazioni o elemosine che verranno fatte" mentre ai cinque "festaioli" eletti (sorta di consiglieri), sempre annualmente, spettò "non solo presiedere alle funzioni da farsi, ma ancora siano come aiuti e cooperatori al Correttore e al Governatore in quelle cose che riguardano il bene della Compagnia".

Nel corso della prima adunanza ufficiale, avvenuta la terza domenica di Quaresima dell'anno 1818, fu resa pubblica la veste che gli iscritti erano tenuti ad indossare. Nel 1841 i Fratelli della Compagnia della Buona Morte deliberarono di trasformare quest'ultima in Compagnia della Misericordia sull'esempio di quanto attuato dalla Misericordia di Firenze

ispirandosi alla medesima struttura organizzativa.

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Caratteri fondamentali

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli è stata fondata il 18 Luglio 1841 come associazione di ispirazione cristiana della Terra di Empoli.

Trae origine dalla Compagnia della Buona Morte sorta sin dal 1635 nel solco della tradizione della Comunità Conventuale dei Frati Agostiniani.

Ha come Protettrice la Madonna venerata sotto il titolo della Cintola.

Gli iscritti, con il nome di Fratelli sono chiamati a testimoniare concretamente, con le opere, l’amore di Dio per gli uomini.

Articolo 2

Forma Giuridica

L'Arciconfraternita, costituita quale ente del terzo settore, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, è organizzata secondo le regole del presente statuto e dotata della personalità giuridica di diritto privato.

L'Arciconfraternita è secondo l’ordinamento canonico associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311

“norme comuni” e canoni e321-326 “associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico

Articolo 3

Finalità

Scopo dell'Arciconfraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio, delle opere di misericordia corporali e spirituali, in favore dei singoli e delle collettività. Collabora a tal fine con i pubblici poteri e le altre organizzazioni similari, nel solco della Tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II che sollecita la responsabilità dei laici. L'Arciconfraternita può promuovere ed esercitare tutte le opere di umana e cristiana carità, nello spirito del Vangelo, in modo da contribuire alla rimozione della condizione di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, alla tutela dei diritti primari quali quello alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un sostegno concreto alla crescita di una società a misura d’uomo.

Articolo 4

Attività Istituzionali

L’attività dell'Arciconfraternita è tesa a realizzare concretamente le opere di Misericordia nello spirito del Vangelo. Essa si muove a tutto campo per aiutare quanti si trovano in stato di bisogno, difficoltà, disagio, sofferenza, disperazione, a causa di malattia, calamità naturali, vecchiaia, handicap, traumi fisici e morali, diversità di ogni tipo, razza,

colore e religione, miseria, esclusione, restrizione in carcere, usura, droga e disagio giovanile, con l'obiettivo dell'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "civiltà dell'amore"

In particolare, la Arciconfraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali:

- gli interventi e le prestazioni sanitarie tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi
- gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- la promozione e l'organizzazione della donazione di organi e sangue;
- le attività di Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- iniziative di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà edu-

cative;

- la protezione dell'infanzia abbandonata;

- la protezione e la tutela delle vittime di ogni forma di violenza;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

- l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

- l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- iniziative di agricoltura sociale;

- l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o

prodotti od il sostegno a distanza;

- la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Arciconfraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali alle prime, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero dell'Arciconfraternita o in altri cimiteri secondo richiesta;

- operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

- ogni altra attività diversa stabilita dalla Arciconfraternita.

Tali attività possono essere svolte direttamente ovvero realizzate attraverso la costituzione o la partecipazione a società, enti, fondazioni, associazioni e possono essere anche convenzionate con Comune, ASL e altre Istituzioni.

L'Arciconfraternita , storicamente gestore della Casa di Riposo intitolata a Vincenzo Chiarugi, continua la gestione della stessa attraverso la Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia.

Articolo 5

Sede, durata, segni distintivi

L'associazione ha sede in Empoli nella Diocesi di Firenze

La sua durata è illimitata.

Il suo emblema è costituito da un ovale azzurro con la croce latina in rosso fra le due lettere d'oro in carattere gotico "F" ed "M" e nella parte sottostante un richiamo all'emblema del Comune di Empoli.

La veste dei Fratelli è costituita da una cappa lunga nera con cappuccio detto buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio dal quale pende un Rosario con la Croce. Essa viene indossata nel-

le occasioni ufficiali e comunque per le festività di cui al punto e) dell'art. 17 previste dal presente statuto.

Articolo 6

Rapporti con altri enti

L'Arciconfraternita svolge la propria attività in collaborazione, quando necessario, con le strutture e le organizzazioni della stessa Comunità Cristiana e della Società Civile.

Essa può stipulare accordi o convenzioni, costituire consorzi o altri organismi comuni con enti locali o altre associazioni assistenziali.

Contribuisce in spirito di collaborazione alle iniziative prese nell'ambito ecclesiale, secondo gli indirizzi dell'Arcivescovo di Firenze.

Aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e riconosce nelle Confraternite di Misericordia gli interlocutori privilegiati per il coordinamento della propria attività, aderendo alle organizzazioni che le rappresentano.

Non può partecipare ad aggregazioni o iniziative che siano in contrasto con il carattere di ente caritativo di ispirazione cristiana, che contraddistingue la Arciconfraternita.

Articolo 7

Gratuità dei servizi

Le opere di Misericordia prestate dai Fratelli sono gratuite.

È fatto loro espresso divieto di accettare qualsiasi forma di compenso.

Potranno essere concesse ai Fratelli, da parte del Magistrato, distinzioni aventi puro carattere morale.

Le opere caritative dell'Arciconfraternita sono senza fini di lucro.

SEZIONE 2

I FRATELLI

Articolo 8

Generalità degli Associati

Possono divenire soci dell'Arciconfraternita con il nome di Fratelli o Sorelle, tutte le persone che si dichiarano disposte a vivere con coerenza la propria fede cristiana ed accettino il presente statuto e le altre regole dell'Arciconfraternita.

I Fratelli devono avere fama intemerata anche sotto il profilo penale e non possono avere attività o comportamenti o essere iscritti ad associazioni in contrasto con la professione di fede

I Fratelli sono suddivisi nelle seguenti classi:

- Fratelli aspiranti
- Fratelli giornanti
- Fratelli giubilati
- Fratelli aggregate
- Capo Guardia

Appartengono alla categoria dei Volontari, I Fratelli Aspiranti, i Fratelli Giornanti e i Capi Guardia Giornanti in quanto

facenti servizio attivo.

Articolo 9

Attività di Formazione dei Fratelli

L'Arciconfraternita riconosce come essenziale la formazione cristiana dei Fratelli, da raggiungersi attraverso un periodo di preparazione ed istruzione religiosa che formi, oltre che alle opere di misericordia, alla partecipazione alla liturgia ed alla vita della Comunità Parrocchiale.

Provvede, inoltre, all'educazione dei Fratelli ai valori della solidarietà civica, alla loro preparazione e formazione, al loro addestramento alle tecniche di intervento, in modo da permettere un'azione seria ed efficiente nello svolgimento delle attività sociali e caritative.

Articolo 10

Iscrizione dei Fratelli

L'iscrizione dei Fratelli avviene su domanda da presentarsi al Magistrato. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro sessanta giorni dalla domanda comunica la decisione di ammissione all'Arciconfraternita o con motivazione espressa il diniego.

La richiesta di iscrizione dei Fratelli aspiranti deve essere sottoscritta come presentazione da due Fratelli che garantiscono sulla idoneità del richiedente ed è rivolta al Magistrato che decide sull'accettazione.

Articolo 11

Fratelli aspiranti

I Fratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le disposizioni del precedente articolo, attendono di fare parte dei Fratelli Giornanti. L'iscrizione può essere ottenuta anche prima della maggiore età, purché sia stato compiuto il sedicesimo anno e la richiesta sia controfirmata dall'esercente la patria potestà.

Gli aspiranti devono prestare sino a dodici mesi di regolare servizio alle stesse condizioni dei Fratelli Giornanti, dopodiché sono ammessi alla categoria dei Giornanti mediante il rito della vestizione, da compiersi in occasione della festa annuale della Arciconfraternita dell'8 dicembre.

Gli aspiranti partecipano all'assemblea senza diritto di voto e di elezione.

Articolo 12

Fratelli Giornanti

I Fratelli Giornanti sono coloro espletano i servizi di carità come previsto dall'art.4 dello statuto.

Sono ammessi fra i Fratelli giornanti gli aspiranti che abbiano effettuato il servizio alle condizioni di cui al precedente articolo e che abbiano compiuto il rito della vestizione.

Possono inoltre essere ammessi tra i Fratelli giornanti, sempre su decisioni del Magistrato:

- i Fratelli che abbiano prestato servizio in altre Confraternite di Misericordia;

- coloro che per particolare qualificazione personale o professionale siano ritenuti di speciale utilità per l'Arciconfraternita, anche senza aver compiuto il periodo di aspirante.

In conformità degli antichi Statuti, i Fratelli giornanti hanno luogo nel servizio di carità e godono i pieni diritti di fratellanza.

Con l'ammissione a tale categoria, essi assumono l'impegno di collaborare attivamente alle opere della Arciconfraternita secondo le loro capacità fisiche ed intellettuali, prestando servizi di carità, cooperando nelle occorrenze amministrative, e partecipando alla vita organizzativa della Arciconfraternita stessa.

Articolo 13

Fratelli Giubilati

Su decisione del Magistrato e su loro richiesta passano nella categoria dei Fratelli Giubilati i Fratelli Giornanti che per difficoltà derivanti da età, condizioni di salute, esigenze familiari o di lavoro, o altro valido motivo, non siano più in grado di prestare servizio attivo, come previsto per i giornanti.

La dispensa non priva né dei diritti di Fratello Giornante, né dell'obbligo di partecipare alla vita della Arciconfraternita nei limiti consentiti dalle proprie condizioni.

Articolo 14

Fratelli Aggregati

Sono ammessi come Fratelli Aggregati, su decisione del Magistrato, uomini e donne che nel rispetto delle regole dell'art. 8, facciano richiesta per essere iscritti alla Arciconfraternita, con dispensa a svolgere servizio attivo pur condividendo ed accettando lo spirito e gli scopi della Arciconfraternita.

I Fratelli aggregati, sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita, si impegnano alle contribuzioni annuali, stabilite dal Magistrato.

Hanno diritto, su loro domanda e se ricorrono i presupposti, di essere ammessi successivamente fra i Fratelli giornanti.

I Fratelli Aggregati, compiuti tre mesi dalla loro iscrizione, partecipano all'assemblea con diritto di voto e acquisiscono il diritto ad essere eletti.

Articolo 15

Capo Guardia

Sono Capo Guardia i Fratelli, che svolgono servizio o meno, chiamati a vigilare sul buon e regolare andamento dell'istituzione e rappresentarne lo stile e lo spirito cristiano.

La nomina a Capo Guardia della Misericordia costituisce titolo onorifico per tutti i Fratelli che si sono maggiormente distinti nell'operare per le finalità istituzionali. Sono nominati dal Magistrato su proposta del Governatore, sentito il parere del Collegio dei Capo Guardia.

Il Collegio dei Capo Guardia è composto secondo le norme

dell'art. 29. Il loro numero non deve superare i 40 Fratelli, sono esclusi dal conteggio i Capo guardia emeriti, oltre a coloro che ne fanno parte di diritto avendo ricoperto la carica di Governatore. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al regolamento dei Capo guardia emanato dal Magistrato.

La qualifica di Capo Guardia si perde per dimissioni o per decisione del Magistrato, nel caso di sopravvenuta inidoneità ai sensi dello statuto. I Capo guardia che compiono i 75 anni, acquistano la qualifica di Capo Guardia Emerito, conservando peraltro tutti i diritti e i doveri, compreso quello di voto nelle assemblee. Entrano di diritto a far parte dei Capo guardia tutti coloro che abbiano ricoperto la carica di Governatore, alla scadenza del proprio mandato.

Articolo 16

Capo Guardia Ufficiali

Nel Collegio dei Capo Guardia sono nominati quattro Fratelli

- Il Decano
- L'Ispettore di Compagnia
- Il Maestro di Compagnia
- Il Prefetto.

Questi sono definiti "Ufficiali" in quanto titolari di un particolare ufficio nell'ambito della Compagnia e deputati ad esercitare una funzione. Sono muniti di poteri-doveri che devono esercitare non nel loro personale interesse ma

nell'interesse e per il bene della Misericordia e dei propri Fratelli.

Il Magistrato è chiamato a ratificare le nomine proposte dal Collegio dei Capo Guardia. .

La loro attività è organizzata e coordinata dal Magistrato della Misericordia per il tramite del Capo Guardia Decano e viene esercitata ai sensi del regolamento dei Capo Guardia. I Capo di Guardia Ufficiali restano in carica tre anni.

Articolo 17

Doveri dei Fratelli

Tutti i Fratelli, oltre ad osservare gli specifici impegni, sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e gli altri provvedimenti dell'Arciconfraternita e del Magistrato, in particolare per quanto riguarda i servizi a cui i Fratelli sono addetti;
- b) osservare all'interno dell'Arciconfraternita un comportamento disciplinato ed ispirato alla solidarietà, alla carità e ai valori cristiani;
- c) mantenere, anche all'esterno, una condotta di vita che non rechi pregiudizio allo spirito dell'Arciconfraternita.
- d) versare i contributi periodici stabiliti per le singole categorie, detti contributi sono intrasmissibili; il mancato versamento dei contributi periodici determina la perdita del titolo di fratello;

- e) partecipare indossando la veste storica, alle celebrazioni solenni del Corpus Domini, della Commemorazione dei Defunti, della Festa Patronale della Misericordia, oltre a quelle ulteriori decise dal Magistrato;
- f) I Fratelli aspiranti e giornanti sono chiamati a partecipare il servizio di carità secondo il regolamento dei Fratelli.

Articolo 18

Provvedimenti disciplinari e perdita del titolo di fratello

La violazione da parte del Fratello delle norme e degli obblighi previsti dallo statuto può essere sanzionata dal Magistrato. Le sanzioni sono la censura, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi o l'esclusione definitiva.

Il Magistrato deve contestare in forma scritta al Fratello il comportamento tenuto e concedere a questi un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie difese. Se queste sono considerate insufficienti ed il comportamento contestato dimostrato, il Magistrato provvede alla comunicazione del provvedimento disciplinare contro il quale il Fratello sanzionato può proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Capo guardia.

Sul parere del Collegio il Magistrato valuta il ricorso e decide in via autonoma e definitiva il provvedimento

Con la stessa procedura il Magistrato può decidere la sospensione fino a sei mesi del fratello che si trovi, anche senza sua responsabilità, in situazioni non compatibili con

l'appartenenza all'Ente.

La perdita della qualifica di fratello non può mai determinare per il fratello o per i suoi eredi diritti a rimborsi o indennizzi di alcun genere.

SEZIONE 3

ORGANI DELLA ARCICONFRATERNITA

Articolo 19

L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i Fratelli, maggiori di 18 anni ed hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno un anno. L'assemblea è convocata e presieduta dal Governatore, e, in caso di sua assenza, dal Vicegovernatore. Nel caso anche di un suo impedimento, dal membro più anziano di carica del Magistrato; in caso di stesso periodo di carica, dal più anziano di età.

L'assemblea è convocata in via ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno per l'approvazione del bilancio e nel giorno della relazione morale del Governatore sulle attività dell'ente, nonché per il rinnovo delle cariche sociali.

È convocata in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Fratelli giornanti o il Collegio dei Capo Guardia, con decisione da prendersi a maggioranza dei componenti il Collegio dal Governatore quando ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione deve essere reso noto mediante appo-

sito manifesto affisso all'albo dell'Arciconfraternita, almeno quindici giorni prima della riunione e dandone massima diffusione anche tramite l'utilizzo dei mezzi informatici.

Articolo 20

Deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Fratelli in prima convocazione. In seconda convocazione è comunque valida, qualunque sia il numero dei presenti.

È ammessa una sola delega ad altro fratello.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi, salvo che lo statuto richieda una maggioranza diversa.

Se non è diversamente disposto dallo statuto o dal regolamento, i voti si esprimono per alzata di mano, a meno che venga richiesta dalla maggioranza dei presenti la votazione a scrutinio segreto. La votazione è comunque a scrutinio segreto quando avviene per decisioni riguardante Fratelli.

Nei casi in cui venga richiesta una maggioranza qualificata, l'Assemblea può deliberare di protrarre la votazione, nominando un seggio composto da tre Fratelli, ed aggiornando l'adunanza per consentire l'espressione del voto e per la verifica dei risultati.

I componenti del collegio dei sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle votazioni di approvazione bilanci.

Delle adunanze viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale che lo sottoscrive insieme a chi presiede l'Assemblea.

Articolo 21

Competenze dell'Assemblea

Sono competenze dell'Assemblea:

- a) approvare i bilanci dell'Ente predisposti in conformità alle normative vigenti sulla base della relazione del Governatore, nonché della relazione del Collegio dei Revisori o laddove esistente dell'organo di controllo
- b) eleggere, con voto a scrutinio segreto, le cariche sociali secondo le disposizioni statutarie;
- c) nominare se previsto l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione.
- d) formulare pareri o risoluzioni sulle questioni ad essa rimesse dagli altri organi dell'Arciconfraternita o dallo statuto;
- e) dare indicazioni agli altri organi, su proposte dei Fratelli;
- f) deliberare sulla modifica dello statuto o su quant'altro previsto dallo statuto;

Articolo 22

Il Magistrato

Il Magistrato è l'organo di governo della Arciconfraternita, esercita tutte le competenze e tutti i poteri previsti dallo

statuto e comunque tutti quelli che lo statuto stesso non riserva ad altri organi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Fratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché i Fratelli nominati come Organo di controllo e/o incaricato della revisione legale dei conti.

Il Magistrato:

- Emana il regolamento generale ed organizzativo, i regolamenti dei servizi e le normative attuative del

presente statuto. Predispone il bilancio da presentare all'Assemblea.

- Esso tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.

- Delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti.

- Conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi Fratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

- Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza

- Esso ha il compito di tutelare e testimoniare i valori della

Misericordia.

Articolo 23

Elezioni del Magistrato

Il Magistrato è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto secondo le disposizioni che seguono.

La votazione avviene su lista di candidati pari ad undici nominativi. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Governatore fissa la data delle elezioni, stabilendo anche la data entro la quale devono essere presentate le candidature e insediando la Commissione elettorale. La Commissione elettorale è composta da cinque membri di cui uno designato dal Magistrato, due designati dal Collegio dei Capo Guardia, uno designato dai Fratelli giornanti e aggregati che non ricoprono cariche sociali. Completa la Commissione il Correttore, che la presiede. I componenti la Commissione sono scelti fra i Fratelli e possono farne parte anche i componenti del Magistrato o del Collegio dei Capo Guardia; non possono, comunque, in alcun modo far parte della commissione i candidati da eleggere.

Entro la data fissata ciascun fratello può farsi promotore per la presentazione di candidature. Le candidature devono essere presentate con schede singole, con la firma di almeno cinque Fratelli. Ciascun fratello non può firmare più di una scheda.

La Commissione Elettorale, scaduta la data per la presentazione delle candidature, forma la lista, scegliendo undici candi-

dati. L'ordine sulla lista dei nominativi degli eleggibili, viene attribuito mediante sorteggio.

La Commissione stabilisce, altresì, modalità e termini per le elezioni e verifica l'esistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati.

La lista definitiva sarà esposta nei locali dell'Arciconfraternita almeno una settimana prima dell'elezione e vi rimarrà sino alla votazione.

La votazione è valida con qualunque numero di presenti all'assemblea appositamente convocata.

Ogni elettore può votare per un massimo di cinque nominativi.

È ammessa una sola delega ad altro fratello elettore.

Risulteranno eletti i Fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il fratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita . In caso di ulteriore parità sarà preferito il fratello più anziani di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Fratelli non presenti nella lista, saranno dichiarate nulle.

Fino alla nomina del nuovo Magistrato rimane in carica il precedente con pieni poteri.

Il membro che presiede la Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca gli eletti entro sette giorni. Eventuali ricorsi devono es-

sere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 24

Composizione del Magistrato

Sono membri del Magistrato sette Fratelli regolarmente eletti ai sensi del presente statuto che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Questi nella prima riunione procedono a nominare il Governatore.

Il Governatore ha la facoltà, se lo ritiene opportuno di nominare un ulteriore fratello di sua fiducia, con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Il Magistrato è composto quindi dai sette membri eletti, dal Correttore oltre che dall'eventuale fratello nominato.

Tra i componenti del Magistrato sono nominati il Provveditore e il Camarlingo.

Articolo 25

Riunioni del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di regola una volta al mese, oppure quando il Governatore ne ravvisi la necessità o sia richiesto da almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti, e le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Dell'adunanza viene tenuto verbale a cura del Segretario generale, il quale, a richiesta dei consiglieri interessati, dà atto dei voti contrari espressi.

Gli estratti dei verbali vengono affissi in un apposito albo presso la sede dell'Arciconfraternita ; ciascun fratello ne può prendere visione ed estrarre copia, previa richiesta scritta e motivata al Magistrato che può anche rifiutarla se ricorrono motivate ragioni. Il Magistrato può decidere di non rendere pubbliche, attraverso affissione, le decisioni riguardanti persone.

Alle riunioni può essere invitato il Capo Guardia Decano.

Articolo 26

Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato a maggioranza semplice tra i suoi componenti nella prima riunione utile e resta in carica per la durata del mandato del Magistrato. Con le stesse modalità viene eletto il Vicegovernatore, su proposta del Governatore, che sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Governatore rappresenta l'Arciconfraternita e ne tutela gli interessi, in particolare ha il compito di:

- a) rappresentare l'Arciconfraternita nei rapporti con i terzi e in giudizio, con pieni poteri di firma;
- b) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Magistrato secondo le modalità relative;

c) dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea e del Magistrato;

d) adottare i provvedimenti necessari in caso di urgenza, anche nelle materie di competenza di altri organi, compresi quelli di carattere giudiziario, riferendone nella prima riunione al Magistrato per l'eventuale ratifica;

e) compiere ogni altro atto che sia necessario nell'interesse e per la vita dell'Arciconfraternita ;

f) proporre iniziative, avviare nuovi servizi e attività, tenere i contatti con il corpo sociale, proporre premi e riconoscimenti, tutelare e onorare la Misericordia, mantenere i rapporti con le istituzioni e la collettività, testimoniare concretamente i valori della Associazione e l'amore per il prossimo.

g) Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 27

Il Provveditore

Il Provveditore è uno dei membri del Magistrato.

È nominato dal Magistrato su proposta del Governatore.

Coadiuvare il Governatore, nella gestione operativa dell'Arciconfraternita .

Si avvale dell'opera di uno o più Capo Guardia, di cui resta comunque responsabile.

Sono speciali attribuzioni del Provveditore:

- sovrintendere a tutti i servizi, coordinandosi attraverso il Segretario Generale con i responsabili dei vari settori;
- assicurare un adeguato livello qualitativo dei servizi offerti dalla fratellanza anche attraverso le strutture collegate;
- tenere i ruoli della fratellanza e i registri dei servizi;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni dell’Arciconfraternita o delle strutture collegate, con l’approvazione del Magistrato, anche quella straordinaria.

Articolo 28

Il Camarlingo

Il Camarlingo è uno dei componenti del Magistrato.

È nominato dal Magistrato su proposta del Governatore,

Il Camarlingo è il responsabile degli aspetti economici e finanziari dell'Arciconfraternita , a tal fine collabora con il responsabile amministrativo che è un dipendente dell’ente.

Sono speciali attribuzioni del Camarlingo:

- assicurare la regolarità contabile e fiscale dell'Arciconfraternita ;
- presentare i progetti dei bilanci al Magistrato per la relativa approvazione;
- sovrintendere il controllo di gestione in relazione ai rispettivi settori operativi;
- seguire le entrate, le spese e la corrispondenza con i bi-

lanci;

- tenere i rapporti con le banche, curare la gestione dei crediti e il pagamento dei debiti;

- sorvegliare l'andamento regolare delle scritture contabili;

- vistare i documenti contabili di entrata e di uscita.

Articolo 29

Il Collegio dei Capo Guardia

Il Collegio dei Capo Guardia è composto secondo il regolamento emanato dal Magistrato. Esso elegge un proprio rappresentante, il Capo Guardia Decano, che può essere invitato ad assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio dei Capo Guardia è un organo consultivo che può essere chiamato ad esprimersi, con parere non vincolante, a richiesta del Magistrato su:

a) interpretazione delle norme dello statuto e dei regolamenti, ferma la competenza del Collegio dei Sindaci Revisori o Organo di Controllo in materia amministrativa e contabile;

b) controversie fra i Fratelli o fra questi e gli organi dell'Arciconfraternita ;

c) reclami dei Fratelli in ordine a provvedimenti di sospensione o di esclusione;

Interviene, con la nomina di due propri membri, quali componenti della commissione elettorale.

Articolo 30

Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo

L'Arciconfraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Fratelli, con le modalità di cui all'articolo 19, su una lista di candidati pari a cinque nominativi, redatta dalla Commissione elettorale. Ogni elettore può votare un massimo di tre nominativi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, che deve essere iscritto negli albi dei Revisori ufficiali dei conti, il Vicepresidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs. 117/2017,

l'Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c. c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 31

Disposizioni comuni

Non sono eleggibili alle cariche sociali elettive i Fratelli che siano anche dipendenti dell'Arciconfraternita o abbiano

rapporti economici stabili.

I componenti degli organi collegiali che non si presentino, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti dall'organo stesso.

In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico di uno o più membri del Magistrato o del Collegio dei Sindaci Revisori, essi vengono sostituiti con i candidati non eletti seguendo l'ordine di preferenze ricevute. Esaurita la disponibilità dei membri non eletti, se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei membri del Magistrato o del Collegio dei Sindaci Revisori, vengono indette nuove elezioni secondo le modalità di cui all'art. 23. I membri eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare durano in carica per lo stesso periodo per il quale questi ultimi sarebbero restati in carica.

Articolo 32

Il Correttore

Il Correttore è il Proposto della Insigne Collegiata di Empoli, viene nominato da S.E. il Cardinale della Diocesi di Firenze e partecipa alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

Egli provvede all'assistenza spirituale, alla formazione religiosa dei Fratelli e presiede le funzioni liturgiche, concordandole ogni anno, insieme al Magistrato. Deve, essere invitato alle riunioni dell'Assemblea.

Vigila sul rispetto ed osservanza dello spirito e di valori

cristiani dell'Arciconfraternita in ogni sua manifestazione.

Le delibere del Magistrato riguardanti le questioni morali e religiose, devono avere espressamente il suo consenso.

Il Correttore svolge altresì tutti i compiti attribuitigli dallo statuto, dai regolamenti, dalla consuetudine e dalla prassi.

SEZIONE 4

L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 33

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Magistrato ed è dipendente dell'Arciconfraternita .

Opera sotto la direzione del Governatore e collabora con il Provveditore ed il Camarlingo.

Il Segretario Generale è al vertice della pianta organica, coordina e dirige il personale dipendente e ha la responsabilità della gestione operativa e del rispetto del trattamento giuridico degli stessi.

Il Segretario Generale, rappresenta l'Arciconfraternita anche in seno alle strutture ad essa collegate, tra cui la Fondazione Vincenzo Chiarugi.

Organizza le attività dell'Ente dando esecuzione alle deliberazioni del Magistrato e agli indirizzi del Governatore.

Assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Magistrato e degli Organi dell'Arciconfraternita , ne redige e conserva i verba-

li, eccezion fatta per le riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori o dell’Organo di Controllo.

Vigila sulla legittimità e regolarità delle deliberazioni e sul loro iter amministrativo, verificandone la corrispondenza con i documenti di entrata e di spesa.

Il Segretario Generale è il responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e del rilascio delle copie degli atti.

Esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti.

SEZIONE 5

IL PATRIMONIO

Articolo 34

Proventi

L'Arciconfraternita ha un proprio patrimonio formatosi durante la sua lunga attività. Essa trae i mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali:

- Offerte volontarie dei Fratelli;
- dalle rendite del patrimonio;
- dalle quote degli iscritti;
- dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, o da singoli privati;
- dall’esercizio di iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui anche di natura economica sempre che finalizzate al perseguimento degli scopi statutari e gli eventuali utili dovranno essere investiti nelle attività cari-

tative;

- dai corrispettivi previsti da convenzioni con Enti pubblici e dai corrispettivi specifici previsti per i servizi prestati; necessari per garantire l'autosufficienza economica delle strutture stesse;
- da ogni altra entrate che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Arciconfraternita redige annualmente un bilancio dell'esercizio per anno solare, il bilancio è composto dal conto economico e finanziario e dallo stato patrimoniale.

In questo preciso e vincolante contesto l'Arciconfraternita potrà assumere partecipazione in società di capitali disciplinate dal C.C. sempreché lo scopo e l'attività delle medesime siano compatibili con i fini dell'istituzione o strumentali per il conseguimento degli stessi, anche mediante conferimento di proprie attività o settori di attività.

Articolo 35

Utilizzazione dei proventi

I proventi della Arciconfraternita devono essere utilizzati per le spese necessarie per lo svolgimento delle attività nonché per il mantenimento ed il rinnovo dei mezzi mobili e immobili necessari, per i compensi al personale dipendente e per ogni altra necessità che sia conseguente agli obiettivi e comunque giudicata utile all'Ente medesimo dal Magistrato. Gli eventuali avanzi di gestione possono essere destinati

all'incremento delle opere di beneficenza anche al di fuori del territorio di operatività della Arciconfraternita all'arricchimento ed al miglioramento del patrimonio sociale.

In nessun caso è consentita la distribuzione diretta o indiretta di utili ai soci.

SEZIONE 6

STRUTTURE COLLEGATE E SEZIONI

Articolo 36

Disposizioni Generali

Con delibera del Magistrato possono essere costituite Sezioni o strutture collegate funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'art.4.

Il Magistrato definisce il territorio di competenza, la sede, i criteri di attività e le modalità gestionali.

La Sezione ha la funzione di svolgere le attività proprie dell'Arciconfraternita della Misericordia nell'ambito del suo territorio. Tutti i Fratelli ivi residenti possono partecipare a dette attività, ma non ne hanno l'obbligo e comunque non perdono né i diritti né i doveri comuni ai Fratelli dell'Arciconfraternita .

Articolo 37

Il Centro Residenziale RSA Vincenzo Chiarugi

La Misericordia svolge l'opera di assistenza ad anziani ed invalidi attraverso la Fondazione Centro Residenziale "Vincenzo Chiarugi" della Misericordia di Empoli. Essa ha la funzione di

offrire alloggio, mantenimento ed assistenza secondo criteri di efficienza ed in conformità con le disposizioni vigenti. I mezzi per tale servizio sono assicurati dalle rette e dai contributi delle pubbliche amministrazioni a ciò tenute dagli ospiti e/o loro familiari, dall'attività dei volontari.

A tale fine la Fondazione stipula, in quanto necessario, convenzioni con le amministrazioni competenti.

Un regolamento disciplina la struttura ed i criteri di gestione del Centro Residenziale, le condizioni di ammissione e di degenza degli ospiti, i diritti e i doveri degli stessi e delle loro famiglie.

Il Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi ha propria autonomia patrimoniale e statutaria.

Il Consiglio di amministrazione viene eletto dal Magistrato della Misericordia.

Articolo 38

Il Comitato della Sezione

La sezione è retta da un Comitato eletto da tutti i Fratelli Giornanti dell'Arciconfraternita residenti nel territorio come sopra definito.

Il Comitato designa uno degli eletti quale Coordinatore la Sezione e di tenere i rapporti con l'Arciconfraternita .

La nomina è soggetta a ratifica del Magistrato.

Il Comitato dirige l'attività della Sezione impiegando il fondo di cui all'art. 35 può proporre al Magistrato iniziative

locali, o svolgerle su delega del Magistrato stesso.

In nessun caso i dirigenti o il Coordinatore della Sezione possono impegnare con terzi la Arciconfraternita.

Articolo 39

Rapporti del Magistrato con le sezioni

Il Magistrato può annullare o revocare decisioni delle Sezioni non conformi ai principi dello statuto, dei Regolamenti o alle norme dell'Arciconfraternita , o non rientranti nella loro

competenza.

Il Comitato può presentare ricorso al Magistrato in caso di mancata approvazione di una decisione. Il Coordinatori della Sezione può partecipare alla riunione del Magistrato nella quale viene esaminato il ricorso senza diritto di voto.

Le Sezioni possono essere soppresse con delibera del Magistrato quando ricorrano fondate ragioni.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea su proposta del Magistrato; la riunione dell'Assemblea è ritenuta valida con la presenza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea in prima convocazione o con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. Delibera con la maggioranza relativa dei presenti.

Articolo 41

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Arciconfraternita può essere proposto dal Magistrato. In caso di impossibilità di far funzionare gli organi sociali, lo scioglimento può essere proposto anche dal Governatore o dal Collegio dei Capo Guardia, il quale può anche, in caso di inerzia del Governatore, convocare a tale scopo l'Assemblea.

La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno trenta giorni, e precisare le ragioni della proposta; essa deve anche essere affissa nella sede della Arciconfraternita e rimanervi per tutto il periodo. Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi di cui al precedente art. 40.

Tali procedure devono essere rispettate anche in caso di fusione con altre associazioni come previsto dall'art. 43 del presente statuto.

Articolo 42

Liquidazione

Con delibera di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori, i quali provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge. La stessa delibera determina i criteri ai quali si dovranno attenere i liquidatori e i soggetti ai quali dovranno essere devoluti i beni che residueranno dopo l'estinzione delle passività.

In ogni caso tali soggetti devono esser scelti fra le associazioni di ispirazione cristiana aventi fini di carità analoghi a quelli dell'Arciconfraternita , con precedenza per quelle operanti in Empoli o nel suo territorio.

Nel caso che non sia possibile designare un'associazione di questo tipo, la scelta sarà rimessa alla libera determinazione dell'Arcivescovo di Firenze, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662/96.

In nessun caso si potrà procedere a ripartizioni o rimborsi in

favore di soci.

Articolo 43

Fusione

La fusione dell'Arciconfraternita con altre Confraternite di Misericordia o con altre associazioni aventi finalità analoghe può esser deliberata con le modalità e procedure di cui all'art. 41.

Articolo 44

Rinvio a norme di legge

Per quanto non disposto dal presente statuto e salva la disciplina risultante dai regolamenti interni legittimamente adottati, si applicano le norme del codice civile in materia di persone giuridiche, nonché le leggi statali e regionali in materia di associazioni del volontariato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le elezioni del Magistrato, in base alle norme del presente statuto, verranno indette alla scadenza del mandato del Governatore attualmente in carica.

Eventuali modifiche ed integrazioni statutarie, esclusivamente se richieste dalle Pubbliche Autorità competenti (Regione o altri) per l'iscrizione della Arciconfraternita al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, potranno essere recepite e deliberate dal Magistrato della Arciconfraternita.